ISTITUTO COMPRENSIVO-BREMBATE SOPRA
Prot. 0001378 del 18/03/2021
07 (Uscita)

Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra
Via Locatelli, 10 – 24030 **Brembate di Sopra** (BG)
Tel: 035/623400 - C.F. 91031680167
http://www.icbrembatesopra.edu.it - e-mail: bgic89500b@istruzione.it
PEC: bgic89500b@pec.istruzione.it

Prot. n. (vedi segnatura) Al personale dell'Istituto

Oggetto: Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l'anno scolastico 2020/2021 - aggiornamenti

Si rendono noti i principali aggiornamenti comunicati da ATS Bergamo rispetto alla definizione di "contatto stretto" e ai periodi di isolamento fiduciario / quarantena:

Contatto stretto di caso COVID-19

Nell'ambito scolastico/educativo trovano concreta applicazione le seguenti definizioni di contatto stretto (Circolare Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020):

• essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato di COVID-19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri;

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per es. la stretta di mano);

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa) con un caso COVID-19 in assenza di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei e usati correttamente;

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, autobus o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19.

Definizione di contatto "a basso rischio" di caso COVID-19

Nell'ambito scolastico/educativo trovano concreta applicazione le seguenti definizioni di contatto a basso rischio (Circolare Ministero della Salute n. 3787 del 31.01.2021):

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;

• una persona che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti.

Per quanto riguarda **il personale docente delle scuole primarie e secondarie**, esso potrà essere **identificato come contatto a basso rischio** nel caso in cui:

1. Abbia utilizzato scrupolosamente e costantemente i dispositivi di protezione individuale per tutto il tempo di permanenza nella classe del caso indice;

2. non abbia avuto occasioni di contatto interpersonale ravvicinato con l'allievo "caso indice" in assenza di DPI da parte del docente stesso o dell'allievo;

3. abbia rispettato correttamente le misure di igiene personale previste dall'istituzione scolastica.

Dato l'aumento dell'incidenza della malattia da SARS-CoV-2 sul territorio regionale e nazionale, spesso correlata alla presenza di varianti, con importante coinvolgimento del *setting* scolastico, si effettua la **ricerca retrospettiva dei contatti ad alto e basso rischio a partire da 14 giorni prima** dell'insorgenza dei sintomi del caso (o di esecuzione del tampone se il caso è asintomatico).

Definizione di "isolamento"

L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

Precauzioni per l'isolamento

Coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti, e pertanto segnalati dal PLS/MMG, **sono tenuti a rispettare l'isolamento in attesa dell'esito del test molecolare.**

I contatti di caso sospetto, sia famigliari conviventi che compagni di classe, **non sono da porre in isolamento domiciliare fiduciario**.

É comunque fortemente raccomandato un atteggiamento prudenziale in particolare per i contatti stretti continuativi (ad esempio i genitori), con utilizzo delle mascherine in ogni situazione, ed evitare ove possibile, o comunque ridurre, i momenti di socialità e l'utilizzo di mezzi pubblici.

Solo ad esito positivo del tampone, **tutti i contatti (familiari e classe) saranno messi in quarantena per 14 giorni** dall'ultima esposizione al caso positivo e con effettuazione di tampone a fine quarantena (dal 14° giorno).

Gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie, individuati come **contatti a basso rischio**, effettuano tampone molecolare (fissato almeno dalla 3° giornata dall'ultimo contatto) e proseguono l'attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell'esito del tampone) ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni:

- esito positivo del tampone effettuato;
- identificazione di variante certa nella/e classe/i di docenza;
- insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti.

Definizione di "quarantena"

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa (contatti), con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

I contatti di caso sospetto legati all'ambito scolastico non sono da porre in quarantena: ciò si applica sia ai famigliari conviventi che ai compagni di classe.

La disposizione della misura quarantenaria si attiva **solo per i contatti di caso confermato** o probabile, pertanto unicamente a seguito di esito positivo al test per la ricerca di RNA di SARS-CoV-2 mediante tampone naso-faringeo.

Il contatto asintomatico di caso dovrà stare in quarantena con isolamento al proprio domicilio:

- per un periodo di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo e con effettuazione di tampone a fine quarantena (dal 14° giorno) presso i "punti tampone scuola", munito di autocertificazione.

Si evidenzia che sottoporsi a tampone anzitempo, rispetto alla programmazione fornita dal personale di ATS, anche se con esito negativo, NON RIDUCE il periodo di isolamento.

Il contatto, che diventa sintomatico durante il periodo di quarantena, deve contattare subito il PLS/MMG per l'effettuazione prima possibile del tampone.

Se l'esito del tampone è positivo, il contatto diventa caso. Verrà preso in carico dall' ATS per l'inchiesta epidemiologica e sorveglianza.

Se l'esito del tampone è negativo, la quarantena prosegue, dopo la risoluzione dei sintomi, fino a conclusione del periodo di isolamento fiduciario prefissato e con esecuzione di ulteriore tampone a fine quarantena (dal 14° giorno), che dovrà avere esito negativo.

Rientro a scuola dopo allontanamento o assenza per malattia infettiva (da Covid o sospetta tale), per il personale scolastico e per gli alunni

Essendo previsto sempre il tampone per casi e contatti, per il rientro a scuola dovrà essere sempre acquisita l'attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del PLS/MMG.

Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione da parte del PLS/MMG o autocertificazione da parte della famiglia per il rientro a scuola per la seguente casistica:

soggetto con sintomatologia non riconducibile a COVID-19 e che **non ha richiesto esecuzione del tampone** (in coerenza con le indicazioni regionali sull'abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58, comma 2).

La scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza (anche per motivi non legati a malattia).

Brembate di Sopra, 18 marzo 2021

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Cristina Locatelli

LOCATELLI CRISTINA
ISTITUTO COMPRENSIVO
BREMBATE SOPRA
DIRIGENTE SCOLASTICO
18.03.2021 10:17:22 UTC